FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO IIIª SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 006/CSA (2014/2015)

Si dà atto che la Corte Sportiva d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 30 settembre 2014, ha adottato le seguenti decisioni:

COLLEGIO

Prof. Mario Serio – Presidente; Dott. Vito Giampietro, Avv. Maurizio Greco – Componenti; Dott. Alessandro Capomassi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO L.C. NUOVA GIOIESE AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 1.800,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA AKRAGAS CITTÀ DEI TEMPLI/NUOVA GIOIESE DEL 14.9.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 23 del 17.09.2014)

La C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla L.C. Nuova Gioiese di Gioia Tauro (Reggio Calabria) riduce la sanzione dell'ammenda a €1.500,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2. RICORSO BIANCOSCUDATI PADOVA SSD A.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 2.500,00 CON DIFFIDA INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CALCIO MONTEBELLUNA/BIANCOSCUDATI PADOVA DEL 14.9.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 23 del 17.09.2014)

La C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dal Biancoscudati Padova SSD. A.R.L. di Padova. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3. RICORSO U.S. SCAFATESE CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 2.500,00 CON DIFFIDA INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA POLISPORTIVA SARNESE/U.S. SCAFATESE DEL 14.9.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 23 del 17.09.2014)

La C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall'U.S. Scafatese Calcio di Scafati (Salerno) riduce la sanzione dell'ammenda a €2.000,00. Conferma nel resto. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE Mario Serio

Pubblicato in Roma il 30 settembre 2014

IL SEGRETARIO Antonio Di Sebastiano IL PRESIDENTE Carlo Tavecchio